# COMUNE DI ROVERE' VERONESE

# STATUTO

Delibera n. 45 del 21/12/1993.

# TITOLO 1º AUTONOMIA - FINALITA' - COOPERAZIONE

#### art. 1 - Il Comune

Il Comune di Rovere' Veronese e' un Ente Territoriale autonomo che opera nell'ambito dell'unita' e indivisibilita' della repubblica, secondo i principi delle Leggi Statali e della Regione Veneto.

E' costituito dalla comunita' della popolazione ubicata nel suo territorio.

Il Comune e' dotato di proprio Stemma e di Gonfalone, da far riconoscere a termini di Legge ed il cui uso da parte di estranei deve essere previamente autorizzato.

#### Art. 2 - Finalita'

Il Comune, nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti dello Stato e della Regione, ispira la propria azione ai seguenti principi:

- 1) progresso socio-culturale dei cittadini
- 2) tutela e sviluppo delle risorse ambientali con una politica di integrazione tra l'uomo e l'ambiente stesso
- 3) sviluppo dell'attivita' economica nel pieno rispetto dell'ambiente

Allo scopo, oltre ad adoperarsi fattivamente in tale senso, promuove e favorisce la costituzione di Associazioni, anche frazionali, che perseguano dette finalita'.

# Art. 3 - Rapporti con la Comunita' Montana

Il Comune, elemento costitutivo della Comunita' Montana della Lessinia, intende realizzare con questa un rapporto primario di cooperazione nel reciproco interesse.

A tal fine il Comune mette a disposizione della Comunita' Montana, sulla base di specifici accordi, le strutture tecniche, amministrative e gestionali esistenti.

Il Comune, inoltre, dopo aver individuato le funzioni od i servizi di competenza Comunale che possano essere utilmente esercitati a livello sovracomunale, promuove le necessarie intese per la gestione delle funzioni o dei servizi in questione, determinando, con atto consiliare, le modalita' temporali, organizzative e finanziarie inerenti, disponendo anche per eventuali verifiche congiunte sull'attivita'.

TITOLO 2° ORGANI ELETTIVI

## Capo 1º DISPOSIZIONI GENERALI

# Art. 4 - Gli Organi Elettivi

Sono Organi elettivi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

#### Art. 5 - Le deliberazioni

Gli Organi collegiali, deliberano validamente solo con l'intervento della meta' dei componenti assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti, salvo quanto diversamente previsto dalla Legge o dallo Statuto.

Tutte le deliberazioni sono di regola assunte con votazione palese.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui si debbano formulare valutazioni ed apprezzamenti sulle persone, nel qual caso il Presidente dell'Assemblea dispone che la trattazione avvenga a porte chiuse.

I membri sono obbligati ad astenersi e ad allontanarsi dalla sala delle adunanze qualora rilevino in astratto qualsiasi proprio interesse, anche di natura non materiale, che possa risultare in contrasto con un pubblico interesse, previo invito del Presidente o comunicazione a quest'ultimo da parte dell'interessato.

#### Capo 2º

IL CONSIGLIO COMUNALE

## Art. 6 - Ruolo e Competenze generali

Il Consiglio comunale e' l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunita', dalla quale viene eletto nelle forme di Legge.

E' organo di indirizzo e controllo politico/amministrativo del Comune.

## Art. 7 - Funzioni fondamentali

Nel rispetto dell'art.32 della L. 8/6/1990 n.142, competono al Consiglio Comunale l'adozione degli atti fondamentali cosi' distinti:

- 1) Atti istituzionali,
- 2) Atti di autonomia giuridica,
- 3) Atti di indirizzo politico,
- 4) Atti per l'organizzazione interna,
- 5) Atti per l'organizzazione istituzionale esterna,
- 6) Atti di gestione che non rientrino nelle competenze della Giunta Municipale od altri Organi od Uffici.

Quanto riservato alla competenza del Consiglio non e' delegabile alla Giunta Comunale.

#### Art. 8 - Atti istituzionali

Sono atti fondamentali:

- a) Approvazione e modifica dello Statuto,
- b) Istituzione di organi di decentramento e partecipazione,
- c) Convalida dei Consiglieri eletti,
- d) Nomina del Sindaco,
- e) Nomina della Giunta Comunale,
- f) Nomina degli organi collegiali consultivi interni.

## Art. 9 - Atti di autonomia giuridica

Sono atti di autonomia giuridica:

- a) Approvazione dei Regolamenti,
- b) Disciplina dell'applicazione dei tributi che, per Legge, vengono riscossi dal Comune.

## Art. 10 - Atti di indirizzo politico

Sono atti di indirizzo politico:

- a) Bilanci preventivi e consuntivi,
- b) Piani, programmi, relazioni previsionali e programmatiche
- c) Programmi di Opere Pubbliche,
- d) Piani territoriali ed urbanistici,
- e) Programmi annuali o pluriennali di attuazione ai predetti
- f) Deroghe a piani o programmi,
- g) Indirizzi ad Aziende od Enti dipendenti o sottoposti a sorveglianza.

## Art. 11 - Atti di organizzazione interna

Sono atti di organizzazione interna:

- a) Ordinamento di Uffici e Servizi,
- b) Disciplina dello Stato giuridico del Personale,
- c) Disciplina generale delle assunzioni,
- d) Pianta organica del personale e sue variazioni,
- e) Costituzione di istituzioni, aziende speciali e relativi statuti e regolamenti,
- f) Regolamenti di organizzazione,
- g) Assunzione diretta di pubblici servizi,
- h) Concessione a terzi di gestione di servizi pubblici,
- i) Affidamento a terzi di attivita' o servizi in convenzione

## Art. 12 - Atti di organizzazione istituzionale esterna

Sono atti di organizzazione istituzionale esterna:

- a) Convenzioni tra Comuni, tra Comune e Provincia e tra Comune ed altri Enti Pubblici,
- b) Costituzione o modificazione di forme associative,
- c) Nomina, convocazione e revoca dei propri rappresentanti presso Aziende, Istituzioni od Enti.

#### Art. 13 - Atti di gestione

Sono atti di gestione:

- a) Acquisti ed alienazioni immobiliari,
- b) Permute di immobili,
- c) Determinazione generali dei criteri per appalti,
- d) Concessioni non previste in atti fondamentali,
- e) Partecipazioni a Societa' di capitale,
- f) Piani finanziari di carattere generale,
- g) Contrazione di mutui,
- h) Emissione di prestiti obbligazionari,
- i) Spese non previste in atti fondamentali o d'indirizzo che implichino il Bilancio per piu' Esercizi,
- 1) Variazioni di Bilancio.

## Art. 14 - Funzioni di controllo politico

Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo secondo quanto disposto per Legge.

Tutte le deliberazioni per le quali le Leggi lo preveda sono trasmesse in copia ai capigruppo Consiliari da parte del Segretario Comunale.

## Art. 15 - Regolamento Consiliare

Il Consiglio Comunale adotta, entro il termine di gg.120 dalla data di entrata in vigore dello Statuto, un proprio Regolamento, da approvare con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

Il contenuto del Regolamento disciplina:

- a) La convocazione del Consiglio Comunale,
- b) La discussione dell'Ordine del Giorno,
- c) La pubblicazione dell'Ordine del Giorno,
- d) La pubblicita' delle Sedute,
- e) I diritti dei Consiglieri,
- f) L'obbligo delle astensioni,
- g) Le dimissioni dei Consiglieri,
- h) La modalita' di votazione,
- i) Elezione di Rappresentanti,
- 1) La nomina dei Capigruppo,
- m) La validita' delle deliberazioni,
- n) Le procedure per la discussione e la deliberazione in merito ad interrogazioni, interpellanze e mozioni.

o) Procedure per il Controllo a domanda.

## Art. 16 - Commissioni Consiliari

Il Consiglio Comunale puo' costituire al prorio interno commissioni da istituire con criterio proporzionale tra maggioranza e minoranza con la eventuale partecipazione di tecnici od esperti con funzioni consultive.

Le Commissioni predette hanno funzione propositiva in merito alle materie loro demandate ed esaminano in via preliminare le proposte sulle stesse.

Le modalita' organizzative delle Commissioni vengono determinate volta per volta dal Consiglio che adotta un Regolamento in merito.

Art. 17 - Il Consigliere Anziano

E' Consigliere Anziano il membro del Consiglio che ottenne il piu' alto numero di voti.

In caso di parita' di voti e' Consigliere Anziano il piu' anziano in eta'.

Il Consilgiere Anziano svolge le funzioni conferitegli da Leggi, Statuto e dai Regolamenti.

CAPO 3° LA GIUNTA COMUNALE

Art. 18 - Composizione

La Giunta Comunale e' composta dal Sindaco, che la presiede, e da due Assessori alla cui nomina provvede lo stesso Sindaco.

Il Sindaco puo' disporre la nomina alla carica di assessore esterno uno dei due assessori, attribuiti per Legge all'ente, purche' in posesso dei requisiti di eleggibilita' alla carica di Consigliere e che non risultino candidati non eletti per il consiglio in carica.

## Art. 19 - Competenze della Giunta Comunale

La Giunta Comunale, in collaborazione col Sindaco ed operando attraverso deliberazioni colleggiali, compie tutti gli atti non espressamente attribuiti al Consiglio, del quale ne attua gli indirizzi generali, o al Sindaco o ad altri organi o uffici.

CAPO 4° IL SINDACO

Art. 20 - Il Sindaco come Organo Comunale

Il Sindaco rappresenta la Comunita' ed e' il Capo della Amministrazione Comunale della quale ne e' responsabile nei modi e forme previste dalla legge.

Convoca e presiede la Giunta distribuendo i compiti tra i membri della stessa, sui quali la Giunta Comunale deve deliberare in coerenza con le deleghe rilasciate.

Fissa gli argomenti all'Ordine del Giorno delle adunanze del Consiglio e della Giunta Comunale.

Sovraintende al funzionamento degli Uffici e dei Servizi impartendo le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni adottate.

Impartisce direttive al Segretario Comunale sull'ordine prioritario di perseguimento dei fini individuati dagli Organi di governo.

Rappresenta l'Ente nelle Assemblee dei Consorzi, di persona o mediante un proprio delegato, provvede inoltre alle nomine ed alle disignazioni di sua competenza così come disposto dalla legge.

Promuove le conferenze di servizio e stipula gli accordi di programma.

Emana le ordinanze in conformita' a Leggi e Regolamenti.

Attiva i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti, sentito il Segretario Comunale.

Tutela le prerogative dei Consiglieri e ne garantisce l'esercizio effettivo delle funzioni.

#### Art. 21 - Attribuzioni nei servizi di competenza statale

Il Sindaco, nell'ambito di quanto previsto dalla Legge, e' Ufficiale di Governo e sovraintende ai servizi statali attribuiti dalla Legge al Comune.

Quale Ufficiale del Governo, inoltre, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanita' e di igiene, edilizia e polizia locale.

#### Art. 22 - Il Vice Sindaco

Il Sindaco, nel disporre la nomina dei componenti la Giunta Comunale, provvede contestualmente alla designazione del Vice-sindaco.

Il Vice-sindaco puo' assumere le funzioni del Sindaco solo in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 23 - Referenti delle Frazioni

Nel Capoluogo e nelle Frazioni il Sindaco puo' nominare come suoi referenti, in ordine di preferenza, un Assessore, un Consigliere od una persona eleggibile alla carica di Consigliere, residente nel Capoluogo o nelle Frazioni.

Il refernte, annualmente, relaziona al Sindaco, che ne da' poi comunicazione al Consiglio, sulle condizioni e sui bisogni del proprio circondario.

TITOLO 3°

#### GLI ORGANI BUROCRATICI

## Art. 24 - Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale e' il capo del personale dipendente del Comune.

Assicura la direzione tecnico-amministrativa degli Uffici e dei Servizi, con potesta' di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi.

Al Segretario Comunale compete in particolare l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportino attivita' deliberative e che non siano attribuiti dallo Statuto o dai Regolamenti ad organi elettivi.

I risultati della gestione sono sottoposti alla verifica del Sindaco il quale ne riferisce alla Giunta Comunale.

TITOLO 4° SERVIZI PUBBLICI

#### Art. 25 – Servizi Pubblici Locali

Il Comune gestisce i servizi mediante le strutture e con le forme che assicurino la massima efficienza, ricercando anche la collaborazione con privati con i quali puo' partecipare in societa' di capitale.

Il Comune puo' partecipare con quote od azioni a Societa' di capitale i cui fini statutari siano corrispondenti ai suoi scopi istituzionali.

## Art. 26 – Regolamento di gestione

Con l'istituzione del servizio viene adottato un regolamento per il funzionamento sulla base delle seguenti indicazioni:

- Il Consiglio Comunale nomina gli Amministratori sulla base di una lista proposta dalla Giunta, facendo precedere la nomina del Presidente,
- I candidati debbono possedere specifiche competenze in marito al servizio, da illustrare in un "curriculum",
- Con le modalita' di cui sopra si procede alla surroga di Amministratori entro il termine di un mese dalla comunicazione della vacanza della carica,
- Detta comunicazione e' data immediatamente al Sindaco dai responsabili dell'Azienda o dell'Istituzione,
- Il Consiglio Comunale puo' revocare gli Amministratori su proposta motivata della Giunta, ovvero su mozione scritta presentata da almeno due quinti dei Consiglieri Comunali in carica,
- La proposta o la mozione di revoca debbono indicare i nomi proposti per la sostituzione,
- La deliberazione di revoca comporta la nomina dei nuovi Amministratori.

## Art. 27 – Aziende

Per la gestione di servizi che presentino i caratteri previsti per Legge, il Comune si puo' avvalere di Aziende speciali.

Il Regolamento di costituzione di tali Aziende prevedera':

- Elezione del Consiglio d'Amministrazione e del Presidente,
- Requisiti richiesti ai membri del Consiglio,
- Rappresentanza della minoranza,
- Cause di incompatibilita',
- Durata e revoca del Consiglio e del Presidente,
- Rapporti con il Comune.

## Art. 28 – Istituzioni

Per la gestione di servizi di utilità sociale e senza rilievo imprenditoriale, il Comune si puo' avvalere di una o piu' Istituzioni la cui competenza e' definita nella deliberazione istitutiva.

Non possono essere costituite piu' Istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.

Per l'elezione del Direttore e del Consiglio d'amministrazione si segue quanto previsto dal regolamento per l'Istituzione delle Aziende.

TITOLO 5° ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 1° PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 29 - Diritto d'accesso

Il Comune, entro 180 gg. dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, emana un Regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli od associati, a prendere visione degli atti e dei documenti in possesso del Comune.

Art. 30 - Valorizzazione dell'associanismo

Il Comune, nell'ambito di quanto previsto nell'art.2 del presente Statuto, valorizza le libere forme associative.

Il Comune agevola gli organismi associativi, iscritti nello apposito Albo da istituirsi con particolare regolamento, con possibili sostegni finanziari, disponibilita' di strutture o negli altri modi consentiti.

Il Comune puo' stipulare con le Associazioni predette delle convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto, comunque, del pluralismo.

Art. 31 - Istanze, petizioni e proposte

L'Amministrazione Comunale, con il Regolamento di cui all'art. 29, prevede un'espressa normativa per garantire ai cittadini, singoli od associati, il tempestivo esame di istanze, petizioni e proposte volte al miglioramento della tutela di interessi collettivi.

## Art. 32 - Consultazione della popolazione

La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte dell'Amministrazione su materie di esclusiva competenza Comunale.

Il Sindaco, su proposta del Consiglio, della Giunta Comunale o sulla base di richiesta di almeno il 30% degli elettori interessati, indice apposite consultazioni popolari, che riguardino sia l'intera popolazione che gli abitanti di singole frazioni o categorie e gruppi sociali.

Le consultazioni sono regolate da apposito Regolamento che prevede le adeguate forme di pubblicita' sia per l'indizione che gli esiti delle stesse.

#### Art. 33 - Referendum

I Referendum consultivi vengono indetti dal Sindaco secondo le modalita' di cui sopra e secondo il Regolamento da adottarsi allo scopo.

I Referendum non possono riguardare argomenti esclusi dalla Legge e debbono essere tenuti entro 90 gg. dalla data di presentazione della richiesta o di esecutivita' dell'atto relativo.

CAPO 2° IL DIFENSORE CIVICO

#### Art. 34- Funzioni

Qualora il Consiglio Comunale lo ritenga necessario, potra' essere nominato un difensore civico che svolga il ruolo di garante del buon andamento e dell'imparzialita' dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Esamina su istanza degli interessati o di propria iniziativa situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei cittadini e propone al Sindaco i provvedimenti idonei a rimuovere situazioni di danno per i cittadini.

I diritti d'accesso e le modalita' di esercizio delle funzioni attribuite verranno appositamente regolamentate.

## Art. 35 - Nomina

Il difensore civico e' nominato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati sulla base di un elenco di cittadini non inferiore a 3 nominativi, che siano di riconosciuta probita' e preparazione.

Non possono ricoprire la carica i Consiglieri Comunali in carica, i candidati non eletti partecipanti all'elezione del Consiglio in carica, quanti siano ineleggibili o incompatibili alla carica di Consigliere del Comune di Rovere' Veronese, i dipendenti Comunali ed i Segretari di Partiti Politici.

Il difensore civico, che non puo' ricoprire la carica per piu' di due mandati consecutivi, esercita le funzioni fino alla scadenza del Consiglio che ha provveduto alla sua nomina.

Art. 36 - Revoca

Il Consiglio Comunale puo' revocare il Difensore Civico, con la maggioranza prevista per l'elezione, a seguito di gravi e ripetute violazioni dei doveri inerenti l'ufficio.

TITOLO 5° NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 - Regolamenti

I regolamenti previsti dalla Legge orichiamati nel presente Statuto saranno adottati entro il termine ordinatorio di 180 gg. dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Art. 38 - Efficacia dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Eventuali modifiche od integrazioni alle norme statutarie verranno approvate con le procedure di cui all'art.4 della L. 8/6/1990 n.142.